

provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

10. Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare – che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

11. Il lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite.

12. Il concessionario deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell'ambito di ogni singola concessione, suddiviso per sportello, uffici o servizi, specificando il numero dei lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni.

13. E' in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.

14. Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall'azienda e registrate nei modi prescritti dalla legge.

15. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:

25% nei giorni feriali;

30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);

55% di notte (fra le 22 e le ore 6);

65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.

16. La paga oraria viene calcolata dividendo il 90,66% di un dodicesimo dell'ammontare annuale delle seguenti competenze:

–stipendio;

–scatti di anzianità;

–importo ex ristrutturazione tabellare;


–13^a mensilità,


e ove spettino:

–il 100% dell'indennità per lavori svolti in locali sotterranei;

–il 100% dell'indennità di turno diurno;

–il 90,66% degli assegni mensili di anzianità (compresa la differenza annuale per le aziende





già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio),

per un divisore fisso che si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

17. A far tempo dal 6 novembre 2002, ai fini dell'individuazione della paga oraria utile per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, per il personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio – limitatamente al personale in servizio alla data di stipula del Contratto 12 dicembre 2001 – vengono anche considerate, al 100%, l'indennità di reggenza e tutte le voci corrisposte per le mensilità eccedenti le dodici.

18. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione.


19. Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l'erogazione.

20. In considerazione della peculiare struttura delle aziende del settore articolate capillarmente sul territorio, e avuto altresì riguardo alla circostanza che il presente articolo prevede, ai comma 12 e 13, la comunicazione mensile da effettuarsi da parte delle aziende alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici nonché la facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo, le Parti fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 66 del 2003 per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro – Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio.


NOTA A VERBALE

Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:

- **adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;**
- **porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le aziende sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.**



Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large signature on the left and several smaller ones in the center.




Handwritten signature on the right side of the page.

Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi "a recupero" deve tenere conto, in particolari periodi dell'anno, degli standard di operatività.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.

Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.



A collection of handwritten signatures and initials. On the left, there are several scribbled-out lines and initials. To the right, there are three distinct signatures: the top one is a large, stylized signature; the middle one is a signature that appears to read 'Giuseppe C...' followed by a flourish; the bottom one is another signature, possibly 'C. ...'.




A handwritten signature in the bottom right corner, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a signature that appears to read 'Giuseppe C...'.

Art. 34 - Contributo di solidarietà generazionale


Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 12 luglio 1995, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. "vecchio iscritto" ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che, nell'ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;**
- **che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;**
- **che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.**

A group of handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be names like 'P. P.', 'F. C.', and 'A. P.'.A handwritten signature or initials, possibly 'J. G.' followed by a name.

Art. 35 - Commissione nazionale sulla previdenza complementare

Le Parti si incontreranno sollecitamente per esaminare la tematica della previdenza complementare con l'obiettivo di "liberalizzare" il T.F.R. e procedere alla revisione normativa dell'attuale Fondo Nazionale di Previdenza e costituire la previdenza complementare di settore.








A collection of handwritten signatures and initials. On the left, there are several overlapping signatures, some of which appear to be 'S. S.', 'M.', and 'V.'. To the right, there are three distinct signatures: the top one is a large, stylized signature, the middle one is 'F. C.', and the bottom one is 'A. P.'.



A handwritten signature in the bottom right corner, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller signature.

Art. 36 – Disposizione finale

Le Parti stipulanti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.



ALLEGATO (6)

PREAVVISO

TAB. N

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 67 lett. a), spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 73 oltre all'indennità di mancato preavviso nella seguente misura:

Quadri direttivi	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 90
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 135
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 180 giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 65
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 80
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 110 giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 50
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 75
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 100 giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 35
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 65
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 90 giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 30
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 40
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 50 giorni 60

TAB. O

La cessazione del rapporto di lavoro di cui alle lett. b) dell'art. 67 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

Quadri direttivi	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 90 giorni 135 giorni 180 giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 65 giorni 80 giorni 110 giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3º livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 50 giorni 75 giorni 100 giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1º e 2º livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 35 giorni 65 giorni 90 giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 30 giorni 40 giorni 50 giorni 60

TAB. P

La cessazione del rapporto di lavoro di cui alle lett. c) dell'art. 67 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

<p>Quadri direttivi</p>	<p>Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova</p> <p>con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni</p>	<p>giorni 90</p> <p>giorni 135 giorni 180 giorni 190</p>
<p>Lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale</p>	<p>Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova</p> <p>con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni</p>	<p>giorni 65</p> <p>giorni 80 giorni 110 giorni 120</p>
<p>Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3º livello retributivo</p>	<p>Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova</p> <p>con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni</p>	<p>giorni 50</p> <p>giorni 75 giorni 100 giorni 110</p>
<p>Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1º e 2º livello retributivo</p>	<p>Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova</p> <p>con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni</p>	<p>giorni 35</p> <p>giorni 65 giorni 90 giorni 100</p>
<p>Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale</p>	<p>Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova</p> <p>con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni</p>	<p>giorni 30</p> <p>giorni 40 giorni 50 giorni 60</p>


TAB. Q

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per morte del lavoratore, spettano agli aventi diritto, di cui all'art. 2122 del c.c. l'indennità di mancato preavviso nella misura indicata all'art. 67 e il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 73.

Quadri direttivi	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 90 giorni 135 giorni 180 giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 65 giorni 80 giorni 110 giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 3° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 50 giorni 75 giorni 100 giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 1° e 2° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 35 giorni 65 giorni 90 giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 30 giorni 40 giorni 50 giorni 60

**Parametri nazionali vigenti
a decorrere dal 1° ottobre 2005**

	Parametri nazionali
QD 4° Livello	232,56
QD 3° Livello	196,80
QD 2° Livello	175,70
QD 1° Livello	165,20
3° Area 4° Livello	144,75
3° Area 3° Livello	134,55
3° Area 2° Livello	127,00
3° Area 1° Livello	120,00
2° Area 3° Livello	113,00
2° Area 2° Livello	110,00
2° Area 1° Livello	107,00
Livello unico + g. nott.	101,84
Livello unico	100,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones below it.




Handwritten signature on the bottom right of the page.

MERCATO DEL LAVORO

Inserire in circolare Ascotributi

In considerazione di quanto previsto dal punto 10, 2° comma, dell'art. 12, in tema di apprendistato, le parti aziendali si asterranno:

- dal dare applicazione ai seguenti istituti: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito;
- nonché dal rinegoziare gli istituti disciplinati dal contratto nazionale e, cioè, l'apprendistato professionalizzante, il contratto di inserimento e la somministrazione di lavoro a tempo determinato.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and the name 'Luca' written vertically on the left side.




Handwritten signature in the bottom right corner.

VALUTAZIONE PROFESSIONALE


Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto dall'art. 62, ultimo comma, del contratto nazionale, individueranno, "a mero scopo orientativo, le possibili definizioni degli elementi di valutazione ivi previsti e cioè: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità, prestazioni. Le relative determinazioni saranno inserite in una circolare ASCOTRIBUTI ai propri Associati.

Nella medesima circolare ASCOTRIBUTI sarà inserito il seguente periodo:

"Le aziende si renderanno disponibili, su richiesta del lavoratore interessato, dopo cinque anni dall'assunzione o dall'eventuale avanzamento di carriera ad effettuare, nell'ambito di un apposito incontro, una valutazione di complesso dello sviluppo professionale e delle esperienze formative del periodo in esame".



A collection of handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'V. V.' and another that looks like 'D. C. A. P.'.



A large, stylized handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.







Il giorno 4 novembre 2005, in Roma

- ASCOTRIBUTI

e


- FABI


si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato – tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende concessionarie.








Una tantum dal 1/1/2004 al 31/12/2004	Importi	
	stipendio	scatto ed importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	822,52	24,42
QD 3° Livello	689,98	24,42
QD 2° Livello	610,86	11,04
QD 1° Livello	574,44	11,04
3^a Area P 4° Livello	509,31	11,04
3^a Area P 3° Livello	473,94	11,04
3^a Area P 2° Livello	449,18	11,04
3^a Area P 1° Livello	424,43	11,04
2^a Area P 3° Livello	399,67	9,45
2^a Area P 2° Livello	389,05	7,72
2^a Area P 1° Livello	378,45	7,72
Livello unico + g. nott.	360,20	5,62
Livello unico	353,69	5,34

(*) L'incremento retributivo dell'1,9% deve essere applicato sull'assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare e sull'ex premio di rendimento per la quota di origine variabile.









<i>dal 1° gennaio 2005</i>	importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.393,31	87,61	13,13
QD 3° Livello	2.846,54	87,61	13,13
QD 2° Livello	2.520,12	38,19	7,35
QD 1° Livello	2.369,85	38,19	7,35
3^a Area P 4° Livello	2.101,17	38,19	7,35
3^a Area P 3° Livello	1.955,25	38,19	7,35
3^a Area P 2° Livello	1.853,10	38,19	7,35
3^a Area P 1° Livello	1.750,97	38,19	7,35
2^a Area P 3° Livello	1.648,82	32,70	6,29
2^a Area P 2° Livello	1.605,05	26,73	5,14
2^a Area P 1° Livello	1.561,28	26,73	5,14
Livello unico + g.nott.	1.485,99	19,45	3,74
Livello unico	1.459,14	18,48	3,56

<i>dal 1° febbraio 2005</i>	importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.461,18	89,37	13,40
QD 3° Livello	2.903,47	89,37	13,40
QD 2° Livello	2.570,52	38,96	7,49
QD 1° Livello	2.417,24	38,96	7,49
3^a Area P 4° Livello	2.143,19	38,96	7,49
3^a Area P 3° Livello	1.994,35	38,96	7,49
3^a Area P 2° Livello	1.890,16	38,96	7,49
3^a Area P 1° Livello	1.785,99	38,96	7,49
2^a Area P 3° Livello	1.681,80	33,35	6,41
2^a Area P 2° Livello	1.637,15	27,26	5,24
2^a Area P 1° Livello	1.592,51	27,26	5,24
Livello unico + g.nott.	1.515,71	19,84	3,81
Livello unico	1.488,32	18,85	3,63

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.

<i>dal 1° luglio 2005</i>	importi mensili		importo ex Ristrutturazione tabellare
	stipendio	scatti di anzianità	
QD 4° Livello	3.492,33	90,17	13,52
QD 3° Livello	2.929,60	90,17	13,52
QD 2° Livello	2.593,66	39,31	7,56
QD 1° Livello	2.439,00	39,31	7,56
3^a Area P 4° Livello	2.162,48	39,31	7,56
3^a Area P 3° Livello	2.012,30	39,31	7,56
3^a Area P 2° Livello	1.907,18	39,31	7,56
3^a Area P 1° Livello	1.802,06	39,31	7,56
2^a Area P 3° Livello	1.696,94	33,65	6,47
2^a Area P 2° Livello	1.651,88	27,51	5,29
2^a Area P 1° Livello	1.606,84	27,51	5,29
Livello unico + g.nott.	1.529,35	20,02	3,85
Livello unico	1.501,71	19,02	3,66

<i>dal 1° ottobre 2005</i>	importi mensili		importo ex Ristrutturazione tabellare
	stipendio	scatti di anzianità	
QD 4° Livello	3.492,33	90,17	13,52
QD 3° Livello	2.955,37	90,17	13,52
QD 2° Livello	2.638,51	39,31	7,56
QD 1° Livello	2.480,83	39,31	7,56
3^a Area P 4° Livello	2.173,73	39,31	7,56
3^a Area P 3° Livello	2.020,56	39,31	7,56
3^a Area P 2° Livello	1.907,18	39,31	7,56
3^a Area P 1° Livello	1.802,06	39,31	7,56
2^a Area P 3° Livello	1.696,94	33,65	6,47
2^a Area P 2° Livello	1.651,88	27,51	5,29
2^a Area P 1° Livello	1.606,84	27,51	5,29
Livello unico + g.nott.	1.529,35	20,02	3,85
Livello unico	1.501,71	19,02	3,66

<i>dal 1° dicembre 2005</i>	stipendio	importi mensili scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.527,25	91,07	13,65
QD 3° Livello	2.984,93	91,07	13,65
QD 2° Livello	2.664,90	39,70	7,64
QD 1° Livello	2.505,64	39,70	7,64
3^a Area P 4° Livello	2.195,47	39,70	7,64
3^a Area P 3° Livello	2.040,76	39,70	7,64
3^a Area P 2° Livello	1.926,25	39,70	7,64
3^a Area P 1° Livello	1.820,08	39,70	7,64
2^a Area P 3° Livello	1.713,91	33,99	6,54
2^a Area P 2° Livello	1.668,40	27,78	5,34
2^a Area P 1° Livello	1.622,91	27,78	5,34
Livello unico + g.nott.	1.544,64	20,22	3,89
Livello unico	1.516,73	19,21	3,70

